

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Servizi Italia

FOGLIO INFORMATIVO 3.3.1

aggiornamento del 07/07/2008

### DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

#### A) INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria Spa  
Sede Sociale in Pordenone, 33170, Piazza XX Settembre 2  
Direzione Generale in Pordenone, 33170, Piazza XX Settembre 2  
banca@friuladria.it - codice ABI 5336.3  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 01369030935  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capitale Sociale: Euro 114.582.885,00

#### B) CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

La banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specificare operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- le operazioni denominate in valuta, regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione dei cambi sono soggette al rischio relativo all'oscillazione dei cambi applicati al momento della negoziazione.

#### C) CONDIZIONI ECONOMICHE

##### DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

Spese di gestione e amministrazione per semestre solare o frazione:

- deposito costituito solo da titoli di stato italiani euro 10,00

- deposito costituito da titoli di stato italiani, titoli obbligazionari e/o azioni in euro, titoli in divisa estera emessi da soggetti residenti, certificati di deposito altre banche

euro 50,00

- deposito costituito da titoli obbligazionari non di stato e/o azioni in valuta estera o euro emessi da soggetti non residenti

**euro 1,10** applicati ad ogni unità o frazione (proporzionalmente ad essa) di controvalore pari a euro 516,46, con un minimo di **euro 30,00** ed un massimo di **euro 100,00**

- valuta di addebito in conto corrente delle spese di gestione e amministrazione

ultimo giorno lavorativo del semestre solare

##### Pagamento cedole, dividendi e rimborso titoli

- commissioni

= titoli subdepositati presso depositari italiani

Esente

= titoli subdepositati presso depositari esteri

- liquidazione in stessa divisa

esente

- liquidazione in divisa diversa

. commissione di servizio

1,50‰

. data di riferimento per il cambio

2 giorni lavorativi antecedenti la data della valuta riconosciuta

- valute di accredito in conto corrente

= titoli di stato

valuta fissata nei singoli decreti

= titoli subdepositati presso depositari italiani

. titoli rimborsati

pari alla data scadenza, se questa data è lavorativa. Primo giorno lavorativo successivo alla data scadenza, se non lavorativa

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Servizi Italia

FOGLIO INFORMATIVO 3.3.1

aggiornamento del 07/07/2008

### DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

. cedole	Primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza, se lavorativa. Secondo giorno lavorativo successivo, se non lavorativa	- titoli esteri e/o in divisa (per pratica)	euro 38,73 più euro 12,50 per ogni codice titolo, oltre a eventuali spese e competenze reclamate dalle depositarie estere
. dividendi	Primo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento (pari alla data "stacco" + 3 giorni di Borsa aperta)	<b>Spese per l'invio alle depositarie estere di titoli consegnati allo sportello per l'immissione in deposito amministrato</b>	recupero spese vive sostenute
= titoli subdepositati presso depositari esteri		<b>Consegna di titoli da/a contropartita di Borsa con compenso tramite stanza di Milano</b>	
. cedole	Primo giorno lavorativo successivo alla data di accredito della controparte estera, se lavorativa. Secondo giorno lavorativo successivo, se non lavorativa	- commissioni in liquidazione giornaliera	euro 20,00 più euro 5,00 per ogni codice titolo consegnato, oltre alle spese vive sostenute
. titoli rimborsati	data di accredito della controparte estera, se lavorativa; primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativa	<b>Compenso di titoli da/a altro intermediario, tramite depositarie estere (consegna o ritiro titoli contro pagamento)</b>	
. dividendi	data di accredito della controparte estera + 5 giorni lavorativi	- commissioni	euro 30,00 per ogni codice titolo consegnato o ritirato, oltre alle eventuali commissioni di intervento valutario previste per la movimentazione della divisa estera
<b>Spese per il trasferimento di titoli presso altri istituti di credito o per il ritiro di titoli da dossier presso i nostri sportelli (esente in caso di estinzione rapporto)</b>		<b>Operazioni varie</b>	
- titoli italiani (per pratica)	euro 38,73 più euro 12,50 per ogni codice titolo	- spese per duplicato certificazioni utili (dividendi) corrisposti	euro 10,32
		- emissione di biglietti per assemblea	euro 15,50 (esenti per assemblea Banca Popolare FriulAdria)
		- spese per pratiche successive relative a titoli sia in deposito che presentati allo sportello	5‰ del saldo o controvalore (titoli) con un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 1.000,00
		<b>Rimborso delle spese di stampa e di invio per ogni estratto conto titoli, documento di sintesi o lettera contabile</b>	euro 2,15

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Servizi Italia

FOGLIO INFORMATIVO 3.3.1

aggiornamento del 07/07/2008

### DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

#### Imposta di bollo

nella misura  
pro-tempore  
vigente

#### Spese di estinzione del rapporto

esente

#### Servizio titoli per conto di portatori

- pagamento dividendi per i quali la società emittente non abbia conferito l'incarico ad alcuna azienda di credito (oltre alle spese reclamate)

= per certificato

euro 0,77

= per partita

euro 3,09

- pagamento cedole e/o rimborso titoli scaduti o estratti (assunti al dopo incasso)

= commissione calcolata sull'importo

1,5%  
con un minimo di  
euro 5,16

= valuta

primo giorno  
lavorativo  
successivo alla  
valuta riconosciuta  
dalla cassa  
incaricata

#### Trasferimento di titoli azionari

- girate e autenticazione di girate su titoli azionari effettuate direttamente tra privati

= per ogni certificato (sul controvalore del fissato bollato)

1,5‰  
con un minimo di  
euro 5,15 e max  
euro 25,82

= per ogni partita

euro 12,91

- certificazione di identità e capacità di disporre

= per ogni certificato

euro 5,16

= per ogni partita

euro 12,91

#### Operazioni varie

- raggruppamento o frazionamento, resa nominativa/al portatore di titoli

euro 20,00  
oltre alle spese  
reclamate

- riscossione di premi (sul controvalore del premio)

5‰  
con un minimo di  
euro 15,00  
ed un massimo di  
euro 50,00

- spese per riaffoglio certificati presentati allo sportello

1%  
del valore nominale  
con un minimo per  
certificato di  
euro 2,50

### D) PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

#### Deposito cointestato con firme disgiunte

Ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del deposito, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Il cointestatario che dispone la chiusura del deposito deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Ciascuno dei cointestatari è autorizzato, anche ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ., ad impartire qualsiasi disposizione concernente strumenti finanziari nominativi intestati ad altro cointestatario.

#### Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata con comunicazione scritta alla Banca firmata anche da uno solo dei cointestatari.

#### Conferimento potere di rappresentanza

Quando il deposito è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari

#### Cessazione e modifica del potere di rappresentanza

La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.

La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

Quando il deposito è intestato a più persone:

- la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
- la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

#### Svolgimento del servizio

La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile dei titoli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

Nei casi di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.

### DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente deve dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non è obbligata a compiere alcuna relativa operazione.

La Banca non procede all'incasso degli interessi e dei dividendi ove riceva istruzioni scritte in questo senso entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", qualora il regolamento del titolo lo consenta.

La Banca non è tenuta a dare notizia al Cliente della convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati.

#### Ritiro dei titoli cartacei

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei, il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 2 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato. Per i titoli subdepositati la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro 2 giorni da quello di ricezione dei titoli stessi.

#### Subdeposito dei titoli cartacei

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi di legge ovvero, per i titoli al portatore anche presso enti diversi dalle società di gestione accentrata a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata. In tal caso, il Cliente può disporre dei diritti inerenti i titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, nel rispetto del regolamento della società di gestione accentrata.

#### Approvazione dell'estratto titoli

La Banca invia al Cliente periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una comunicazione contenente il riepilogo dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione stessa si intende approvata dal Cliente.

#### Commissioni, spese ed oneri – Addebiti e accrediti sul conto corrente collegato al deposito

Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, spese e oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al deposito. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente collegato al deposito quanto ad essa dovuto. Inoltre, la Banca accredita o addebita sul conto corrente collegato al deposito tutte le somme che, rispettivamente, siano da essa dovute al Cliente o che siano ad essa dovute dal Cliente in dipendenza degli strumenti finanziari immessi o registrati nel deposito.

#### Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane inadempiente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3°, Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

#### Recesso

Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da darsi con preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

La Banca si riserva altresì la facoltà di recesso laddove il deposito risulti privo di strumenti finanziari per un periodo di tempo continuativo non inferiore a 60 giorni decorrente dal giorno successivo all'ultima movimentazione eseguita; per tale specifico caso, il Cliente e la Banca convengono che non sarà necessaria la suindicata comunicazione.

#### Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente contratto, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario). In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro sessanta giorni, e di ottenere, fino alla chiusura del deposito, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca. Nel caso in cui l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 giorni – o nel termine di 90 giorni in caso di reclamo relativo ai servizi d'investimento – oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso all'Ombudsman-Giurì bancario, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo. Per la soluzione delle controversie con la Banca, il Cliente può inoltre presentare istanza all'organismo di conciliazione bancaria "Conciliatore Bancario" (costituito ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003).

#### Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. Se il Cliente è consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto. Il contratto di deposito è regolato dalla legge italiana.